## SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1697)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALSECCHI Pasquale, TORELLI e ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1966

Integrazione dell'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, relativo al trattamento delle merci abbandonate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, con gli ultimi due commi dell'articolo 26 modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, dispone, come è noto, che le merci abbandonate, le quali non possono essere vendute almeno per un prezzo pari all'ammontare dei diritti di confine (o per un prezzo anche inferiore nel caso di riesportazione), debbano essere distrutte oppure cedute, a cura dell'Intendente di finanza, gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza, ai quali incombe l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilità, ed occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

La più corrente interpretazione di detta norma, avallata peraltro dall'espresso avviso in merito della Direzione generale delle dogane, ritiene che per potere applicare quanto previsto dall'ultimo comma del richiamato articolo 26, e cioè la cessione gratuita agli Enti di beneficienza, debba essere comprovato che siano stati, prima, infruttuosamente esperiti tutti i tentativi di vendita secondo le norme regolamentari vigenti, e che non sia stato possibile alienare in nessun caso le merci in questione.

La legge non concede altra alternativa (probabilmente perchè all'epoca della sua emanazione non erano sentite le esigenze, oggi così urgenti, che si sono fatte oggi così acute) e non prevede il caso in cui il preventivo tentativo di vendita si renda impossibile. Siffatto caso, del tutto particolare, esige, perciò, una disciplina del pari eccezionale che apparirà perfettamente logica quando saranno stati brevemente specificati, qui di seguito, gli esatti termini della questione e delineate le particolari esigenze, necessità e convenienze, che consigliano la procedura.

Come è noto, la sempre crescente circolazione automobilistica ha intensificato, oltre ogni previsione e ogni calcolo, il passaggio giornaliero di transitanti (specie di quelli abitanti nelle zone prossime al confine) i quali non attraversano i valichi a scopo di viaggio o di turismo, bensì quasi esclusivamente per effettuare acquisti di convenienza economica oltre confine. Ciò ha determinato,

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da tempo, un fenomeno di notevole interesse, tipico dei valichi di frontiera nella zona di confine italo-svizzero a nord delle provincie di Como e di Varese, ma comune ad altri confini, consistente nel sistematico abbandono, da parte dei suddetti transitanti, di piccoli quantitativi di generi coloniali (caffè, tè, cioccolato, zucchero, dadi per brodo e minestre, eccetera) che, eccedenti i limiti di tolleranza consentiti dalla dogana, dovrebbero essere sottoposti al pagamento dei diritti di confine. Ovviamente gli interessati non hanno alcuna convenienza ad effettuare tale pagamento e perciò preferiscono abbandonare i generi eccedenti la tolleranza, qualora non vogliano riportarli subito indietro. Presso le dogane di confine, grandi e piccole, si accumulano pertanto i detti pacchetti o pezzi sciolti di generi vari, i quali, per la loro estrema eterogeneità, nonchè per la modesta quantità, non sono suscettibili di raggiungere mai nè l'importanza nè le caratteristiche necessarie a formare una partita atta ad essere posta in vendita, tenuto conto della prescritta procedura. Qualche cosa di simile si verifica presso le dogane di mare ed aeroportuali, specie per il traffico posto in essere dai marittimi e dagli equipaggi di aerei.

Il destino di tali piccoli quantitativi di merce è quindi la distruzione per avaria, dopo di essere stati, molto spesso, oggetto di assalto e di saccheggio da parte dei topi, che non mancano nei magazzini, quasi tutti di fortuna, delle varie dogane interessate.

La distruzione dei detti generi comporta un notevole lavoro da parte delle dogane, consistente, prima di tutto, nella esatta ricognizione ai fini della individuazione delle partite in carico, resa quanto mai difficoltosa sia dall'opera devastatrice dei roditori sia dall'avaria determinatasi a causa della lunga giacenza in posti di fortuna, e successivamente dal rispetto della procedura prevista per le distruzioni dei generi. La mancanza del presupposto (partita commerciabile) necessario a consentire l'applicazione ai generi di cui si discute della esistente norma che consente, in definitiva, la cessione gratuita agli Enti di beneficienza, delle merci che non hanno trovato acquirente, determina uno stato di disagio non indifferente, che sembra più che opportuno rimuovere con un provvedimento ad hoc il quale — tenuto conto della particolarità del caso — consenta di assegnare di volta in volta — con l'applicazione delle debite cautele e garanzie — tali piccoli quantitativi di generi abbandonati ad Istituti ed Enti di pubblica assistenza e beneficienza con l'assenso, se si crede, e sotto il controllo degli organi prefettizi, a ciò preposti. L'assegnazione gratuita così disposta rappresenterebbe, oltretutto, un sensibile vantaggio per detti Enti i quali versano notoriamente in precarie condizioni economiche e non sono in grado di pagare neanche piccole somme per l'acquisto dei generi di cui trattasi.

Una volta riconosciuta l'opportunità del provvedimento, sorge il problema di stabilire quale *iter* sia più conveniente seguire. Nel caso rappresentato, tre ipotesi possono essere esaminate: attendere l'emanazione della nuova legge doganale (attualmente allo studio) per ottenere l'inserimento in essa del provvedimento sollecitato; fare oggetto di una proposta di legge autonoma il caso rappresentato; proporre un'integrazione dell'articolo 26 della legge doganale attualmente vigente.

Delle tre ipotesi le prime due comporterebbero assai probabilmente un decorso di tempo tale da scoraggiare il fervore della iniziativa che, presa sotto la spinta della reale e pressante necessità, aspirerebbe ad una sollecita soluzione del problema. La terza ipotesi appare, invece, più idonea, più piana e più sollecita. Si propone, perciò, la modifica dell'articolo 26 della vigente legge doganale, consistente nell'aggiunta di un breve comma che, lungi dall'intaccare l'attuale formulazione del detto articolo, si inquadrerebbe anzi perfettamente con il contenuto dello stesso.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

Articolo unico.

All'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

« Analogamente l'Intendente di finanza, su indicazione della dogana, può disporre che agli Enti di pubblica beneficenza ed assistenza siano ceduti gratuitamente i piccoli quantitativi di generi abbandonati alla dogana da frontalieri, transitanti, marittimi, equipaggi di aerei, eccetera, in tutti i casi nei quali non sia possibile e conveniente sperimentare la procedura di vendita ».